



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Venezia, 03/11/2016

Il progettista
Federico Corich



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione e gestione degli pneumatici di tutti i veicoli a motore in proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla Città metropolitana di Venezia. In particolare il servizio prevede la fornitura e posa in opera di nuove coperture, nonché lo stoccaggio, lo smontaggio e montaggio di n. 10 set di pneumatici estivi/invernali.

Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento a seguito di sinistro, per il quale vi sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata extracontrattuale, per cui l'ente non è vincolato in via esclusiva con la ditta aggiudicataria e potrà liberamente rivolgersi ad un'altro operatore.

Su richiesta dell'ente, l'affidatario dovrà provvedere anche a fornire pareri sulla congruità di preventivi per la riparazione e/o costo di pneumatici appartenenti a veicoli di terzi, interessati dalla procedura di trattazione diretta dei sinistri in franchigia da parte della Città metropolitana.

Art. 2 - PARCO VEICOLI

La consistenza del parco automezzi, aggiornato alla data del 31 ottobre 2016, sui quali dovranno essere eseguiti gli interventi oggetto del presente servizio, è indicata e specificata nell'elenco allegato al presente Capitolato.

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha la durata di un anno e precisamente dal 01/01/2017 al 31/12/2017. La Città metropolitana tuttavia si riserva di avvalersi dell'opzione prevista dall'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per un periodo massimo di mesi due e solo entro il limite di spesa fissato per l'appalto. Detto limite rappresenta inoltre la massima spesa che l'ente potrà sostenere. Al raggiungimento di detto limite il contratto cesserà di diritto anche se non verrà raggiunta la scadenza temporale prevista.

Art. 4 – CORRISPETTIVO E LIMITE DI SPESA

L'importo presunto complessivo relativo all'affidamento del servizio del presente appalto è stimato in € 12.000,00 (I.V.A. esclusa).

Detto importo costituisce anche il limite massimo di spesa che l'ente assume per questo appalto.

Nel corrispettivo dell'appalto è incluso il costo della manodopera.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.

Art. 5 – PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1 Prezzi

Il costo di ogni singolo intervento dovrà risultare dalla somma di:

- a) prezzo di nuove coperture conteggiato applicando la scontistica offerta in sede di preventivo dall'affidatario. Per la determinazione del valore degli pneumatici nuovi si



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

farà riferimento ai listini ufficiali delle rispettive case produttrici aggiornati al 01/01/2017;

- b) costo delle prestazioni tecniche per la messa in opera (riparazione, equilibratura, convergenza, smontaggio, montaggio, gonfiaggio pneumatici, ecc.), conteggiato sulla base dell'offerta presentata, fermo restando che il costo orario non dovrà essere inferiore a € 25,00 (IVA esclusa). Con tale importo l'aggiudicatario dovrà garantire che siano tutelate le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché di aver tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- c) nel caso di sostituzione periodica di pneumatici stagionali: costo annuale (IVA esclusa) dello stoccaggio di ciascun set di pneumatici (comprensivo di tutte le operazioni tecniche necessarie alla posa in opera degli stessi);

Ogni singolo intervento dovrà essere previamente autorizzato dell'ente a seguito di presentazione di apposito preventivo di spesa.

5.2 Fatturazione

L'affidatario dovrà trasmettere una fattura per ogni intervento eseguito.

Ogni fattura dovrà indicare:

- a) il C.I.G. assegnato al presente appalto;
- b) numero e la data del preventivo;
- c) la targa, ovvero i dati identificativi del veicolo e l'indicazione del numero dei km percorsi;
- d) il dettaglio analitico delle varie operazioni eseguite sul veicolo;
- e) il dettaglio analitico di eventuali nuovi pneumatici forniti, compresa la loro marca;
- f) il dettaglio del tempo impiegato per le prestazioni tecniche accessorie alla fornitura e posa in opera (in caso di sostituzione di pneumatici stagionali tale voce deve essere ricompresa nel costo dello stoccaggio);
- g) il prezzo unitario per ciascuna voce, la percentuale di sconto applicata sulla base dell'offerta presentata, oltre all'IVA complessivamente dovuta. Il corrispettivo orario relativo alle prestazioni tecniche non dovrà essere difforme dall'importo indicato al precedente punto 5.1.b);
- h) eventuale costo annuale per lo stoccaggio degli pneumatici stagionali (comprensivo dei costi per le operazioni di posa in opera degli stessi).

In generale dunque la fattura dovrà essere chiara ed esauriente e consentire la verifica delle norme del presente capitolato (listini, sconti, manodopera, ...).

E' facoltà dell'ente richiedere, unitamente alla fattura, copia del listino prezzi dei pneumatici forniti, attestante il costo degli stessi.

Come previsto dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55 e dal Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, a partire dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico. Al fine di poter procedere al pagamento di cui trattasi, l'affidatario dovrà trasmettere le proprie fatture esclusivamente in formato elettronico, indirizzandole al servizio autoparco della Città metropolitana di Venezia **codice univoco 0YHQHM**.



Servizio Autoparco

5.3 Pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà eseguito a mezzo bonifico bancario dalla Tesoreria della Città metropolitana, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva della ditta, degli altri adempimenti previsti dalle leggi e della regolare esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, si opererà la scissione dei pagamenti, corrispondendo all'affidatario solamente l'imponibile, mentre l'IVA verrà trattenuta e versata all'Erario dal servizio finanziario dell'ente.

Art. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'affidante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall'accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, specificando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 7 - ADEGUAMENTI DEI PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni convenute (scontistica, costo manodopera, listini ufficiali) per l'intera durata dell'appalto. In particolare si ribadisce che i listini ufficiali sui quali calcolare lo sconto saranno quelli in vigore al 01/01/2017.

Art. 8 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione e manutenzione degli pneumatici degli autoveicoli della Città metropolitana di Venezia comprende le seguenti prestazioni:

- a) riparazione, e tutte le operazioni connesse di posa in opera, degli pneumatici in dotazione alle autovetture della Città metropolitana danneggiati in seguito ad eventi fortuiti;
- b) sostituzione (comprensiva di tutte le operazioni di fornitura e posa in opera) degli pneumatici in dotazione alle autovetture della Città metropolitana, irreparabilmente danneggiati in seguito ad eventi fortuiti o per il raggiungimento di 50.000 km di percorrenza o, in alternativa, dei 4 anni di vita, con pneumatici nuovi aventi le misure prescritte dalla carta di circolazione dell'autovettura;
- c) la sostituzione periodica degli pneumatici stagionali delle 10 autovetture indicate nell'elenco mezzi allegato al presente Capitolato ed il loro stoccaggio in luogo idoneo.

Eventuali altre prestazioni dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.

Art. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

- a) l'affidatario dovrà eseguire gli interventi di cui al precedente art. 8 entro 2 giorni dall'accettazione del veicolo, fatte salve le cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comprovate;
- b) le lavorazioni dovranno essere eseguite in tempi rapidi e con durata compatibile con l'entità del guasto, salvo i casi di documentata impossibilità di eseguire i lavori nei tempi prefissati dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento degli pneumatici;
- c) l'affidatario, prima di procedere con le prestazioni di cui al precedente articolo, punti a) e b), dovrà presentare alla Città metropolitana un preventivo di spesa ed ottenere dall'ente formale autorizzazione all'intervento;
- d) l'ente si riserva di volta in volta di richiedere il montaggio del tipo di pneumatico, tra quelli offerti, che riterrà più conveniente e idoneo all'automezzo;
- e) tutti gli interventi dovranno essere sempre eseguiti a regola d'arte. I pneumatici forniti dovranno essere nuovi ed originali o di qualità equivalente all'originale. Per nuovi si intendono quelli non montati in precedenza su altri veicoli ed in condizioni di conservazione perfetta sotto ogni punto di vista. Per pneumatici di qualità equivalente all'originale si intendono quelli aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli;
- f) la sostituzione degli pneumatici stagionali dovrà avvenire entro il 15 aprile (quelli invernali con quelli estivi) ed entro il 15 novembre (quelli estivi con quelli invernali). I pneumatici sostituiti dovranno essere conservati con cura in un luogo idoneo;
- g) l'affidatario garantisce le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodo di almeno un anno, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, ferma restando ogni responsabilità dell'affidatario medesimo derivante dall'esecuzione del contratto. Entro il suddetto termine di garanzia l'affidatario è obbligato ad eliminare a propria cura e spese le deficienze riscontrate, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni, esclusi i danni dovuti a cattivo impiego;
- h) sarà cura della Città metropolitana consegnare e ritirare i mezzi nei locali della ditta affidataria;
- i) su richiesta dell'amministrazione, l'affidatario dovrà provvedere anche a fornire pareri sulla congruità di preventivi per la riparazione e/o costo di pneumatici appartenenti a veicoli di terzi, interessati dalla procedura di trattazione diretta dei sinistri in franchigia da parte della Città metropolitana.

Art. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto, nell'esecuzione del servizio, a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale.

10.1 Tutela infortunistica e sociale



Servizio Autoparco

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

10.2 Codice di comportamento e divieto di pantouflage (anticorruzione)

L'affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013.

Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell'ente all'URL <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> e copia del medesimo verrà consegnato all'affidatario prima dell'inizio del servizio.

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

10.3 Polizza assicurativa

Durante il periodo contrattuale l'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alla Città metropolitana di Venezia.

Prima della data dell'inizio del servizio l'affidatario è tenuto a dimostrare di aver concluso una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti il servizio affidato, con i seguenti massimali minimi:

RCT - Euro 1.000.000,00 unico per sinistro e per anno;

RCO - Euro 500.000,00 per sinistro.

Le polizze dovranno avere validità per tutta la durata della presente convenzione e dovranno essere trasmesse alla Città metropolitana di Venezia prima dell'inizio del servizio.

L'operatività o meno di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 12 - CONTROLLI

In qualunque momento la Città metropolitana di Venezia si riserva di sottoporre il servizio svolto agli accertamenti di qualità e conformità del rispetto degli obblighi contrattualmente assunti che riterrà più opportuni.



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

Tali accertamenti verranno svolti da personale dipendente della Città metropolitana o appositamente incaricato: in ogni caso l'affidatario dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell'esecuzione dei propri compiti.

Di ogni verifica verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da entrambe le parti. Qualora gli accertamenti documentino la non regolare esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito, l'affidatario sarà tenuto a pagare le spese sostenute per le verifiche effettuate dalla Città metropolitana, oltre alle sanzioni previste al successivo art.13.

Art. 13 - PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, RISARCIMENTO DANNI

13.1 Penali

- a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni afferenti il servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali di cui al precedente art. 9.a), l'Ente applicherà una penale pari ad euro 20,00 (venti/00), salvo il maggior danno subito;
- b) in caso di mancata fornitura di pneumatici nuovi, originali, o di qualità equivalente all'originale, come indicato all'art. 9.d), salvo nei casi preventivamente concordati e autorizzati, l'Ente applicherà una penale pari ad euro 100,00 (cento/00), per ogni caso accertato;
- c) nel caso in cui le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi a quanto indicato nel preventivo di spesa, e nel caso accertato di utilizzo di prodotti non originali o di qualità equivalente all'originale, l'affidatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi contestati e/o alla sostituzione del prodotto, oltre al pagamento della penale sopra indicata.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto del servizio indicato al precedente art. 4, la Città metropolitana di Venezia potrà risolvere di diritto il contratto.

Le penali saranno applicate, previa contestazione scritta degli addebiti, mediante ritenuta diretta sulle fatture.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, la Città metropolitana di Venezia si riserva, inoltre, di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'ente potrà risolvere il contratto.

13.2 Risoluzione del contratto

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Città metropolitana potrà risolvere il contratto.

La Città metropolitana potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione all'affidatario, anche nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto del servizio indicato al precedente art. 4;
- b) nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate alla Città metropolitana di Venezia;
- d) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'affidatario;
- e) reato di frode dell'affidatario;
- f) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) qualora l'affidatario non rispetti il Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia o quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012;
- h) in caso di mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente.

13.3 Recesso

La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, senza ulteriori oneri per la Città metropolitana stessa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'affidatario a mezzo Pec o fax, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Città metropolitana.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

13.4 Risarcimento danni

La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione dell'appalto per cause imputabili all'affidatario, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti, oppure determinare l'interruzione di pubblico servizio.

In caso di risoluzione dell'appalto per cause imputabili all'affidatario la Città metropolitana di Venezia si riserva di chiederne il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - SCELTA DEL CONTRAENTE

Per la scelta dell'operatore economico si applicherà quanto previsto dall'art. 36,c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto) mediante confronto comparativo fra più preventivi acquisiti previa indagine esplorativa del mercato realizzata tramite manifestazione di interesse dei soggetti interessati all'affidamento del servizio di cui trattasi.

Art. 15 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla selezione tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Autoparco

- a) **requisiti di ordine generale:** non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) **requisiti di idoneità professionale** (art. 83, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016): essere iscritti alla C.C.I.A.A.;
- c) **requisiti di capacità economica e finanziaria** (art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016): possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- d) **requisiti di capacità tecnica e professionale** (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016): disporre di un'officina distante non più di 15 km dalla sede dell'ente ubicata in via Forte Marghera, 191 – Mestre. Ai fini della verifica di questo requisito la distanza verrà conteggiata utilizzando l'applicazione Viamichelin e prendendo in considerazione il percorso più breve.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate alla Città metropolitana nei tempi e nei modi che saranno indicati nell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web dell'ente e potranno essere redatte secondo lo schema allegato a detto avviso.

Successivamente, ai candidati in possesso dei requisiti sopra indicati, verrà richiesto di presentare la propria offerta (preventivo) che dovrà indicare:

- a) lo sconto applicato alla fornitura di nuovi pneumatici;
- b) il costo orario (IVA esclusa) per le prestazioni tecniche accessorie per la fornitura e posa in opera degli pneumatici. Tale importo non dovrà comunque essere inferiore a € 25,00 (IVA esclusa);
- c) il costo annuale (IVA esclusa) per lo stoccaggio di un set di pneumatici stagionali, comprensivo del costo delle operazioni tecniche accessorie (montaggio, somontaggio, gonfiaggio, equilibratura, inversione, convergenza, ...)

Art. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Poiché il servizio si configura con caratteristiche standardizzate, l'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95,c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (prezzo più basso) al soggetto che avrà presentato il preventivo ritenuto maggiormente conveniente per l'amministrazione.

In caso di offerte (preventivi) ritenute parimenti convenienti verrà assegnato solamente a quegli stessi operatori economici il termine di 5 giorni per migliorare la propria offerta. Se non pervenissero offerte migliorative o in caso di ulteriore parità si procederà all'affidamento del servizio mediante sorteggio.

Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile unico del procedimento è il dirigente del servizio autoparco dott. Angelo Brugnerotto.

Direttore dell'esecuzione del presente contratto, con il compito verificare la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni offerte e più in generale per assolvere i compiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, è il sig. Federico Corich del servizio autoparco – assicurazioni.



Servizio Autoparco

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è competente il Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma di arbitrato.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio, deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'affidatario, in particolare, si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso, in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'affidatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della convenzione.

L'affidatario:

- i. dovrà dichiarare di essere consapevole che i dati che tratterà, potranno essere soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- ii. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, e ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali;
- iii. è obbligato ad allertare immediatamente la Città metropolitana di Venezia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- iv. dovrà altresì comunicare alla Città metropolitana di il nominativo del responsabile del trattamento dei dati inerenti il presente appalto e dei propri dipendenti e/o collaboratori che saranno incaricati del trattamento dei dati finalizzato all'espletamento del servizio in oggetto.

Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 20 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si fa riferimento alla normativa generale e speciale riguardante la materia ed ai regolamenti della Città metropolitana di Venezia in vigore, in quanto applicabili.